



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 📠 0422/814578

E-mail [TVIC88400X@Istruzione.it](mailto:TVIC88400X@Istruzione.it) – Posta Certificata: [TVIC88400X@pec.istruzione.it](mailto:TVIC88400X@pec.istruzione.it)

C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: [www.icoderzo.gov.it](http://www.icoderzo.gov.it)

### **CAPITOLATO SPECIALE**

## **CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG ZE01CF7EEF - DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ODERZO**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto con funzionamento a denaro, a gettone od a schede prepagate (cd. Chiave), da collocarsi nei locali e nelle sedi dell'Amministrazione di cui sopra. Tali spazi sono di proprietà dell'Amministrazione o nella disponibilità o uso dell'Amministrazione medesima.

### **ART. 2**

#### **BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree nella disponibilità o uso dell'Amministrazione.

I distributori automatici da installare saranno complessivamente:

- a) n. 11 distributori di bevande calde;
- b) n. 6 distributori di bevande fredde e snack/merende per la scuola secondaria di 1° grado.

Negli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici non sono presenti e non saranno presenti un bar e/o un servizio similare.

### **ART. 3**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE – RICOGNIZIONE DEI LUOGHI**

Il contratto ha durata triennale a partire dal 27 febbraio 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

Entro il termine di gg. 10 l'aggiudicatario dovrà provvedere all'installazione dei distributori perfettamente funzionanti. Non è ammessa ogni qualsiasi forma di tacito rinnovo o proroga del contratto in essere.

Decorso il periodo triennale di durata del contratto, su indicazione dell'Amministrazione, la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Le ditte/imprese, interessate a partecipare alla gara, potranno richiedere il sopralluogo; che dovrà essere effettuato prima della stesura definitiva.

La visita ai locali preposti all'installazione dei distributori dovrà essere richiesta e concordata con la scrivente per accordi circa la data e l'ora.

**ART. 4**  
**CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI**

Per la concessione degli spazi per l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare all'Amministrazione un canone di concessione annuo.

L'ammontare del canone annuo scaturirà dall'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione.

L'appaltatore dovrà provvedere al pagamento annuo del contributo di € 4000,00.

Tale canone sarà dovuto all'Amministrazione quale corrispettivo per:

- a) la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- b) lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

**ART. 5**  
**VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento dei distributori automatici di cui all'articolo 2, entro il limite del 10% delle macchine già installate, senza che a ciò corrisponda alcuna variazione del canone annuo complessivo.

**ART. 6**  
**OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà:

- c) fornire ed installare, entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, i distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di conforto corrispondenti a quelli elencati al precedente art. 2, muniti di marcatura CE e sistemi di pagamento, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- d) fornire, al termine dei 10 gg. lavorativi stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinto per sito e tipologia dei prodotti erogati; tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modificazioni;
- e) essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire, come attività esercitata, quella oggetto della presente concessione;
- f) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione.
- g) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
- h) possedere autorizzazione sanitaria o certificato, rilasciati dall'Autorità sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione, in conformità al Reg. CE 852/2004, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto, utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- i) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- j) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- k) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- l) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- m) collocare idonei recipienti porta-rifiuti dotati di coperchio, da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo, in prossimità delle aree di ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;

- n) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- o) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

#### **ART. 7 ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario, il quale, in caso di guasto, deve garantire l'intervento entro le ore 8 lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti, il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva, contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

#### **ART. 8 NORME PER LE APPARECCHIATURE**

La ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

#### **ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI**

Nel corso del rapporto concessorio, l'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti "l'offerta tecnica" del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. **L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione e/o revoca del contratto.**

#### **ART. 10 IMPOSTE E TASSE**

E' a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. Fermo restando quanto previsto al quarto capoverso dell'art. 4, sono escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 11 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'installazione dei distributori automatici e dell'avvio del servizio, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato

dagli enti competenti, attestante la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del Concessionario, e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- q) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- r) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- s) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

## **ART. 12 ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- t) danni subiti dalla stazione appaltante con un massimale pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- u) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a € 1.000.000,00.

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Ente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

## **ART. 13 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO**

Nell'ipotesi di cui al quarto capoverso lettera a) dell'art. 4, il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 gg. dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca e/o risoluzione del contratto.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del codice civile.

## **ART. 14 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 e nelle ipotesi di cui agli artt. 9 e 13 del presente capitolato speciale.

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone comunicazione all'Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r con preavviso non inferiore a tre mesi.

## **ART. 15 DISCIPLINA TRANSITORIA**

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l'Amministrazione per l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.

**ART. 16**  
**CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sull'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, secondo le disposizioni normative vigenti.